



COMUNE DI CORMANO

PROVINCIA DI MILANO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

(approvato con deliberazione C.C. n. 96 del 21.12.1998 modificato con deliberazione C.C. n. 85 del 18.12.2001, n. 8 del 17.03.2004, n. 11 del 28.02.2006, n. 6 del 22/01/2008 e n. 16 del 21/04/2010)

INDICE

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1- Oggetto del regolamento	Pag.4
Art.2- Definizione di fabbricati ed aree	“ 4
Art.3- Determinazione della base imponibile per le aree fabbricabili	“ 5
Art.4- Determinazione della base imponibile per i fabbricati di interesse storico	“ 5
Art.5- Determinazione delle aliquote e detrazioni	“ 5

TITOLO II

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art.6- Abitazione principale	“ 6
Art.7- Alloggio non locato e residenza secondaria	“ 6
Art.8- Riduzioni di imposta	“ 6
Art. 8 bis- Agevolazioni per interventi volti al risparmio energetico	“ 7
Art. 8 ter - Agevolazioni per avvio nuove attività imprenditoriale, commerciali e professionali	“ 7
Art.9- Esenzioni per gli immobili di proprietà dello Stato e di Enti territoriali	“ 7
Art.10- Esenzione per gli immobili utilizzati da Enti non commerciali	“ 7
Art. 10 bis- Esenzioni per nuclei familiari con portatori di handicap	“ 7

TITOLO III

DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

Art.11- Denunce e comunicazioni	“ 8
Art.12- Versamenti	“ 8
Art.13- Differimento dei termini per i versamenti	“ 8
Art.14- Attività di controllo	“ 8
Art.15- Sanzioni	“ 9
Art.16- Adesione del contribuente	“ 9
Art.16 bis- Periodo transitorio	
Art. 17- Definizione Agevolata (Condono dell'Imposta)	“ 9
Art.18- Interessi moratori	“ 10
Art.19- Rimborsi	“ 10
Art.20- Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree	“ 11
Art.21- Contenzioso	“ 11

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art.21- Norme di rinvio	“ 10
Art.22- Entrata in vigore	“ 11
Art.23- Norme transitorie	“ 11

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli immobili nel Comune di Cormano, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, e da ogni altra disposizione normativa.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta ICI e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

ART. 2

Definizione di fabbricati ed aree

1. Gli immobili soggetti ad imposta sono così definiti:
 - *fabbricato*: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - *area fabbricabile*: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale. Sono, altresì, considerate edificabili le aree sulle quali sono in corso costruzioni di fabbricati quelle che risultano dalla demolizione di fabbricati ed infine quelle dove vi sono fabbricati soggetti ad intervento di recupero edilizio, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett.c), d), e) della Legge 05.08.1978 n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni.
 - *area a utilizzazione o vocazione edificatoria*: aree destinate all'espropriazione per la realizzazione di strutture pubbliche, ad eccezione di quelle destinate a verde o alla realizzazione di strade.
 - *terreno agricolo*: il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime d'impresa.
2. Sono considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:
 - a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri, e coloni pubblicati presso INPS sezione SCAU ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari previsti dall'art. 1 della Legge 09.01.1963 n. 9, con l'obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;
 - b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo deve fornire un reddito che soddisfa esclusivamente l'articolo 29 T.U.I.R

ART. 3

Determinazione della base imponibile per le aree fabbricabili

1. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso l'Amministrazione comunale, con specifico provvedimento, determina periodicamente e per zone omogenee valori venali di riferimento delle aree fabbricabili.
2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 6 D.L.vo n. 504/92, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori all'ultimo predeterminato e pubblicizzato.
3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati, ai sensi del comma 2 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
4. In deroga a quanto disposta nel precedente comma 3 del presente articolo, qualora il soggetto passivo, nei due anni successivi e sempre che le caratteristiche dell'area nel frattempo non abbiano subito modificazioni rilevanti ai fini del valore commerciale, abbia dichiarato o definito ai fini fiscali il valore dell'area in misura superiore al 30% rispetto a quello dichiarato ai fini dell'imposta comunale, il Comune procede all'accertamento della maggior imposta dovuta.
5. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche alle aree relative all'utilizzazione o vocazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati e dagli interventi di recupero di cui all'articolo 5-comm6-D.L.vo n. 504/92.

ART. 4

Determinazione della base imponibile per i fabbricati di interesse storico

1. Per i fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della L. 01.06.1939 n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando il moltiplicatore 100 alla rendita catastale mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per la zona censuaria nella quale è sito il fabbricato.
2. Se il fabbricato è di categoria catastale diversa dalla categoria A), la sua consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo che si assume pari a mq. 30.

ART. 5

Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata entro il termine del 31 dicembre oppure nel caso di differimento del termine di approvazione del Bilancio, entro il termine previsto dalle disposizioni normative che disciplinano in tal senso.

TITOLO II

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

ART. 6

Abitazione principale

Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:

- a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;
 - b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
 - c) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;
 - d) abitazione unica posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;
 - e) abitazione posseduta da un soggetto italiano dimorante all'estero, a condizione che la stessa risulti non locata;
 - f) abitazione concessa in uso gratuito ad un familiare entro il 1° grado di parentela, in linea retta, ed affinità.
2. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale possono essere previste rispettivamente le agevolazioni dell'aliquota ridotta e delle detrazioni d'imposta.
 3. La concessione in uso gratuito deve risultare da una comunicazione da presentare al Comune entro 120 giorni dall'evento. Se la comunicazione viene presentata oltre il termine, l'aliquota agevolata decorrerà dal mese successivo.
 4. L'ammontare della detrazione è determinato in misura fissa dalla legge, e si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare; se l'abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.
 5. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di aumentare l'importo della detrazione, con deliberazione annuale adottata con le modalità ed i termini di cui all'art. 5.
 6. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.
 7. Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, intese come box, cantine e i posti macchina scoperti e coperti, ancorché iscritte distintamente in catasto.
 8. Ai fini dell'esenzione si considera una sola pertinenza dell'abitazione principale secondo le precisazioni di cui al comma precedente. In particolare, in caso di più box legati all'abitazione principale, rientra nell'esenzione uno solo di essi.

ART. 7

Alloggio non locato e residenza secondaria

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta, s'intende per "**alloggio non locato**" l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale **A** (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile ai fini abitativi non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto.

ART. 8

Riduzioni d'imposta

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ai sensi dell'articolo 59 del D.L.vo n. 446/97, e dichiarato dal Sindaco, ai sensi del Regolamento d'Igiene vigente.

ART. 8 ter

Agevolazioni per avvio nuove attività imprenditoriali commerciali e professionali.

L'imposta è esente, solo per i primi tre anni, per quei soggetti passivi che avviano una nuova attività imprenditoriale, commerciale e professionale, purché ne diano comunicazione al servizio tributi entro l'anno di apertura.

ART. 9

Esenzioni per gli immobili di proprietà dello Stato e di Enti territoriali ed altre esenzioni di legge

1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7 del D.L.vo n. 504/92 e dell'articolo 59, comma 1, lettera b del D.L.vo n. 446/97, si dispone l'esenzione per gli immobili di proprietà dello Stato, delle Regioni, delle Province, degli altri Comuni, delle Comunità Montane, dei Consorzi fra Enti, delle Aziende Unità Locali, non destinate esclusivamente a compiti istituzionali.
2. I soggetti sopra elencati, per poter fruire dell'esenzione suddetta, entro il mese di giugno dell'anno di competenza devono produrre al Comune, l'elenco degli immobili, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, con l'indicazione oltre che della destinazione dei dati catastali relativi alle singole unità immobiliari e quant'altro ritenuto necessario per l'individuazione di detti beni immobili.
3. Sono esenti, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale, a norma dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs 504/1992 i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e loro pertinenze, gli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive nonché, in particolare, gli immobili destinati alle attività di oratorio.

ART. 10

Esenzione per gli immobili utilizzati da Enti non commerciali

1. Ai sensi del comma 1 lettera c), dell'articolo 59 del D.L.vo n. 446/97, si stabilisce che l'esenzione dell'ICI, prevista all'articolo 7 comma 1 lettera e) del D.L.vo n. 504/92, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali compete esclusivamente per i fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore, secondo quanto previsto dall'art. 87 comma 1 lettera C) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

ART. 10 bis

Esenzioni per nuclei familiari con persone disabili

1. Si dispone l'esenzione, per l'utilizzo dell'abitazione principale, per i nuclei familiari aventi a carico una persona disabile che raggiunge un grado di invalidità superiore al 67%, con indicatore della situazione economica e reddituale (ISEE) dell'intero nucleo familiare fino a Euro 16.000,00.=
2. L'articolo 3 comma 1 della Legge n. 104/92 definisce tali soggetti, i quali consegneranno all'Ufficio Tributi copia del verbale attestante l'invalidità rilasciato dalla competente ASL.

ART. 10 ter

Esenzioni per il risparmio energetico

Si dispone l'esenzione per gli immobili, diversificata a secondo del principio della classificazione catastale, per cinque anni, in coerenza con le delibere della Giunta Regionale della Lombardia anno 2007 nn. 8/5018 e 8/5773 e successive modifiche, secondo il regolamento che verrà adottato dal Consiglio Comunale in merito ai criteri per l'esenzione.

TITOLO III

DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

ART. 11

Denunce e comunicazioni

1. Allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti si dispone, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la soppressione dell'obbligo di presentazione di denuncia di variazione.
2. Se l'acquisto avviene per successione il termine per la presentazione della comunicazione decorre dalla data della chiusura della successione.
3. Il contribuente è obbligato a comunicare al Comune ogni acquisto, cessazione o modificazione della soggettività passiva con l'individuazione dell'unità immobiliare interessata, l'indicazione nonché generalità del venditore o dell'acquirente entro 120 giorni dalla data della variazione.
4. La comunicazione, che può essere congiunta per tutti i contitolari dell'immobile, deve essere effettuata sulla base di appositi modelli predisposti dal Comune. L'omissione della comunicazione è punita con la sanzione prevista all'articolo 15 del presente Regolamento.

ART. 12

Versamenti

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purchè l'imposta relativa all'immobile sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.
2. I versamenti d'imposta possono essere effettuati con il bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria, con versamento diretto in Tesoreria o anche mediante modello F24 o eventuali sue modificazioni successive.
3. Il versamento minimo dell'imposta annuale è dovuto solo se superiore a di € 12,00 o quello disposto da leggi finanziarie in materie di imposte e tasse statali.

ART. 13

Differimento dei termini per i versamenti

1. Ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera o) del D.L.vo n. 446/97, i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi o differiti dal Sindaco, con proprio provvedimento motivato, nell'ipotesi in cui si verificano le seguenti condizioni:
 - a) gravi calamità naturali;
 - b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri già fissati dal Regolamento per la concessione dei contributi nonché da dichiarazione dei Servizi Sociali.

ART. 14

Accertamenti

1. Il termine per la notifica di avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, salvo eventuali proroghe dettate da legge, o da atto avente forza di legge.

2. L'avviso di accertamento o di liquidazione può essere notificato a mano o a mezzo posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19.06.1997, n. 218.

ART. 15

Sanzioni

1. Si applicano le sanzioni previste dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 29.06.1998:

a) omissione della comunicazione: € 103,00= per ciascuna unità immobiliare non comunicata entro il termine previsto dall'art. 11 del presente Regolamento; se il ritardo supera detto termine di oltre 180 giorni, si applica la sanzione di € 206,00= per ciascuna unità immobiliare;

b) omissione del versamento: sanzione amministrativa pari al 30% dell'omesso tributo;

c) infedeltà della comunicazione: sanzione amministrativa pari al 75% della maggiore imposta dovuta;

d) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti richiesti: sanzione € 51,00=;

e) mancata restituzione di questionari entro 30 giorni dalla richiesta o mancata compilazione o compilazione infedele o incompleta: sanzione € 51,00=;

f) per errori non incidenti sul tributo: sanzione € 51,00=;

g) ritardato versamento: se il ritardo rientra tra il 1° e il 15° giorno dalla scadenza prevista, si applicano la sanzione dello 0,25% e gli interessi legali sull'imposta dovuta alla scadenza; se il ritardo rientra tra il 16° e il 30° giorno dalla scadenza prevista, si applicano la sanzione del 3,75% e gli interessi legali sull'imposta dovuta alla scadenza; a decorrere dal 31° giorno fino all'anno di ritardo dalla scadenza prevista, si applicano la sanzione del 6% e gli interessi legali sull'imposta dovuta alla scadenza.

ART. 16

Adesione del contribuente

Le sanzioni indicate nell'avviso di accertamento sono ridotte ad $\frac{1}{4}$ se entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene l'adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta, degli interessi e della sanzione nuovamente definita.

ART. 16 bis

Periodo transitorio

1. Per gli anni d'imposta 1998 e precedenti si applica il procedimento di accertamento disciplinato dal D.L.vo n. 504/92, con conseguente emissione degli avvisi di liquidazione sulla base della dichiarazione, degli avvisi di accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione, degli avvisi di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione, ed irrogazione delle sanzioni.

ART. 17

Interessi moratori

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta comunale sugli immobili si applicano gli interessi di mora nella misura prevista dalla legge per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

ART. 18
Rimborsi

1. Ai sensi della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, interessi esclusi.
2. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.
3. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.
4. Il rimborso minimo è dovuto solo se superiore a € 12,00 o a quello disposto da leggi finanziarie in materie di imposte e tasse statali.

ART. 19
Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. f) del D.L.vo n. 446/97 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute edificabili a seguito di atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.
2. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso d'imposta è che:
 - a) non siano state rilasciate concessione e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie e che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati, ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 3 successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;
3. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quanto previsto dall'art. 13 del D.L.vo n. 504/92.
4. Il diritto al rimborso può essere presentato entro il termine di 3 anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.
5. Perché possa esserci il diritto al rimborso, il vincolo deve perdurare per almeno 3 anni.

ART. 20
Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, l'ingiunzione di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.L.vo 31.12.1992, n. 546.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31.12.1992, n. 504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

ART. 22

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.

ART. 23

Norme transitorie

1. A seguito della soppressione, con il precedente art. 11, dell'obbligo di presentazione della denuncia di variazione, le comunicazioni di acquisto, cessazione o comunque modificazione della soggettività passiva, di cui al medesimo art. 11, per quanto riguarda le variazioni intervenute nell'anno 1998, devono essere presentate entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
2. Ai sensi dell'articolo 59, primo comma, lettera p), del D.L.vo n. 446/97, devono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all'Ufficio Tributi in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi o progetti strategici o recupero dell'evasione fiscale o riorganizzazione delle procedure di rimborso, secondo criteri da stabilirsi in sede di contrattazione decentrata.